

TORNATA DEL 26 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. Suolo di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Annunzio della morte del Senatore Busca Serbelloni — Giuramento del Senatore Barbavara — Presentazione di tre progetti di legge — Sequito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Dichiarazione del Senatore De Gori per un'aggiunta all'art. 15 sospeso — Obiezione ed aggiunta del Senatore Beretta — Schiarimento del Senatore De Gori — Nuove osservazioni dei Senatori Beretta e Poggi, cui risponde il Senatore De Gori — Spiegazioni del Senatore Poggi e proposta d'aggiunta — Avvertenza del Senatore Giovanola — Dichiarazione del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Tecchio cui risponde il Senatore Beretta — Aggiunta del Senatore Ginori — Avvertenza del Senatore Poggi circa il suo emendamento — Considerazioni del Senatore De Gori sull'emendamento Beretta — Dichiarazioni del Senatore Beretta — Proposta di rinvio alla Commissione del Ministro delle Finanze, approvata — Osservazioni del Senatore Scialoia e Lauzi — Proposta del Senatore Vigliani, approvata — Annunzio d'aggiunta del Senatore Pernati — Proposta del Senatore Scialoia — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny cui risponde il Senatore Vigliani — Avvertenze del Senatore Scialoia — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Osservazione del Senatore Chiesi — Presentazione d'aggiunta del Senatore Pernati all'art. 24 — Avvertenze dei Senatori Vigliani, Farina, Poggi, Gallotti, Cambray-Digny e Lauzi — Dichiarazioni e domande del Senatore De Gori cui risponde il Senatore Scialoia — Emendamento del Senatore Vacca all'art. 32, appoggiato dal Senatore Pallieri, combattuto dal Senatore De Gori — Considerazioni del Senatore Conforti a sostegno dell'emendamento Vacca — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny per l'articolo della Commissione — Replica del Senatore Conforti — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Avvertenze ed appunti del Senatore Scialoia — Schiarimenti del Senatore Tecchio in appoggio dell'articolo della Commissione — Considerazioni del Senatore Vigliani in appoggio dell'emendamento Vacca, combattute dal Senatore Porro.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisca** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4307. Undici impiegati del Municipio di Siracusa fanno istanza perchè vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, nel senso che siano estese varie disposizioni agli impiegati delle Province, dei Comuni, delle Opere pie e di altri stabilimenti.

N. 4308. Numero 31 impiegati del Municipio di Messina, ecc.

(Identica alla precedente.)

N. 4309. Reale Francesco percettore a Siracusa fa

istanza perchè nel progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette venga introdotta una misura a salvaguardia dei diritti dei Percettori quali impiegati governativi.

N. 4310. Gli esattori delle contribuzioni dirette di Ancona, Ravenna e Cesena si rivolgono al Senato per ottenere che nel progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette venga inserita una disposizione mercè cui agli esattori in ufficio sia accordata una preferenza negli appalti delle esattorie.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

N. 4311. Il Comizio agrario di Sassari (Sardegna) fa istanza perchè venga adottata una legge con cui sia prescritto il concorso obbligatorio dei Comuni di ciascun circondario per la formazione dei Comizi agrari.

N. 4312. Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Napoli a nome della Camera stessa fa istanza perchè, avuto riguardo alle condizioni commer-

ciali di quella città, non venga abolita la direzione speciale del Debito Pubblico in essa stabilita.

N. 4313. La Camera di Commercio ed Arti di Rimini emette il voto che si proceda sollecitamente dal Parlamento ad una riforma della Tariffa Daziaria.

N. 4314. Il Sindaco di Palermo rassegna al Parlamento alcune Considerazioni intese ad evitare i danni che deriverebbero ai Comuni dall'accoglimento di alcuni provvedimenti finanziari proposti dal Ministero.

(*Petizione a stampa mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 4315. La Deputazione provinciale di Avellino (Principato Ulteriore) richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento sopra le riforme da introdursi nelle leggi di ordinamento giudiziario, amministrativo e tributario.

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro della Marina di due esemplari dell'*Anuario Ufficiale della Marina pel 1870.*

Il signor Luigi Paradiso Ricevitore di registro, d'un suo progetto di riforma degli *Uffici d'ispezione ed esecutivi dell'Amministrazione del Demanio, delle tasse e delle imposte dirette.*

Il signor Cesare Galvagno, Segretario di Prefettura d'una sua lettera sul *Riordinamento dell'Amministrazione provinciale dello Stato.*

La Tipografia Eredi Botta, del *Vol. IV della ristampa delle discussioni della Camera dei Deputati, Parlamento Subalpino, Sess. 1853-54.*

La Società R. Rubattino e Comp., concessionaria dei servizi postali marittimi, del *Riscontro Statistico delle operazioni fatte da essa Società nell'anno 1869.*

Il Senatore Filippo Linati, d'un suo opuscolo intitolato: *Delle elezioni politiche in Italia.*

I Prefetti di Como, Cagliari e Padova degli *Atti di quei Consigli provinciali, Sessione Ordinaria e Straordinaria del 1869.*

I signori Senatori Pasini, Sylos-Labini, San Vitale, Capone, Feuzi, Di Salmour chiedono un congedo di un mese che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella quindicina dal 1. a tutto il 15 aprile corrente.

Firmato: DUCHOQUE.

Presidente. Secondo il consueto, questo elenco sarà depositato nella Segreteria, perchè possano consultarlo i signori Senatori.

Signori Senatori.

« Ancora una perdita d'un nostro Collega vi debbo annunziare. Il giorno 14 del corrente mese mancò ai

vivi il Marchese Antonio Busca-Serbelloni, e con esso si estinse una famiglia antica patrizia di Milano. Nacque il 15 ottobre 1795. Nella sua gioventù in particolar modo si applicò agli studi, che non abbandonò durante la sua vita, amando in altri pure la coltura; Imperocchè dotato da larghissimo censo potesse le persone studiose e specialmente gli artisti. Passò gran parte dei suoi anni in Roma, ove appunto prese affetto alle arti belle; appartenne come socio onorario ad alcune illustri Accademie di Belle Arti quali quelle di Milano e di S. Luca di Roma. Da molto tempo teneva il proprio domicilio nella sua città nativa. Ivi la sua mano era larga verso i poveri, che abbondantemente soccorreva. Fu nominato Senatore, ed assistette alle nostre sedute finchè un male lo impedì di sostenere il viaggio. Affluentissimo fu il concorso dei suoi concittadini ai funerali di lui, e fu un giusto tributo all'uomo benefico. »

Essendo stati ammessi i titoli del Senatore Barbavara, e trovandosi egli nelle Sale del Senato, invito i signori Senatori Vighiani e Giovanola a voler introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Barbavara presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al sig. Commendatore Barbavara del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel mese di maggio 1870.

Altro progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno d'Italia.

Altro progetto di legge per la prescrizione degli stipendi, ed altri assegnamenti personali.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge.

Quanto al primo, quello cioè per la proroga dello esercizio provvisorio dei Bilanci, se il Senato lo crede, io proporrei di mandarlo allo stesso Ufficio Centrale, che ha stesa l'ultima Relazione, giacchè gli Uffici sono tuttora i medesimi, e questo progetto di legge è perfettamente negli stessi termini dell'ultimo progetto di legge votato dal Senato.

Interrogo quindi il Senato se intende sia demandato questo progetto di legge, all'istesso Ufficio Centrale, affinchè possa per domani prepararne la Relazione.

Chi è di questo parere, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Quanto agli altri due progetti di legge, essendo

tutt'e due di materia finanziaria, saranno mandati alla Commissione di Finanza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Nell'ultima tornata la discussione è rimasta all'articolo 15, riguardo al quale fu fatta dall'onorevole Senatore Beretta la proposta di escludere i Segretari dei Comuni dall'essere Esattori, ovvero dall'essere in istretta parentela coi medesimi.

Interrogo quindi la Commissione se ha formulato su questo punto qualche emendamento.

La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Nella nuova dizione degli articoli già votati dal Senato, che sta sotto i vostri occhi, osserverete come siano state aggiunte nel secondo paragrafo dell'art. 15, le parole: *ove occorra*, le quali sono sembrate alla Commissione conducenti a raggiungere lo scopo che il Senato si prefiggeva, cioè che l'azione per la rescissione del contratto fosse promossa in quanto fosse stato, ad iniziativa del Comune, creduto necessario.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Non mi pare che l'aggiunta possa bastare a togliere l'inconveniente che io aveva accennato derivare dall'applicazione che deve fare assolutamente il Prefetto dell'art. 8 stato votato.

Nell'art. 8 è detto: *Non possono essere esattori i parenti del Segretario comunale*.

Ora, una volta che una Giunta nomina a Segretario comunale un parente dell'esattore, l'esattore non può più continuare in funzioni a termini dell'articolo 8; nè il Prefetto può lasciarlo, perchè nell'articolo 15 è detto: *che egli deve provvedere al servizio dell'esattoria a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, oppure per la rescissione del contratto*.

In ogni modo dunque l'Esattore non potrà più esercitare le sue mansioni, perchè la Giunta comunale si è permessa di nominare a Segretario comunale uno che è imparentato con lui.

Mi pare quindi una ingiustizia manifesta verso un esattore il lasciar luogo ad un sotterfugio per cacciarlo dal suo posto colla nomina di un Segretario comunale.

Io quindi insisterei perchè al 1° alinea dell'art. 15 si debba aggiungere: che durante l'esattoria anche i congiunti dell'esattore, come non possono essere nominati membri della Giunta, non possano essere nominati nemmeno Segretari.

Ripropongo quindi l'aggiunta al 1° alinea: *nè essere nominati Segretari comunali*.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io prego l'onorevole Senatore Beretta a riflettere che il caso che egli prevede, impedisce l'elezione a membro della Giunta comunale dell'individuo il quale è legato in parentela coll'esattore, e che non può essere membro di detta Giunta, e non è già l'esattore che debba cessare per il fatto dell'elezione successiva di un suo parente a membro della Giunta, per cui in questo caso non si tratterebbe che di un impedimento all'individuo che è legato in parentela coll'esattore, di poter essere eletto a far parte della Giunta comunale.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non credo che possa stare la interpretazione che intenderebbe di dare la Commissione all'articolo, perchè la stessa Commissione ha variato l'art. 8.

Il detto articolo diceva che: *non possono aspirare ad essere esattori per asta* quelli che sono parenti col Segretario comunale, o coi membri della Giunta; invece la Commissione ha sostituito, ed il Senato ha adottato che: *non possono essere esattori*, e non solo che *non possono concorrere all'asta*.

Ora, perchè si deve far cessare uno dall'esercizio dell'esattoria, solo perchè piace al Consiglio comunale di nominare a Segretario uno che è parente dell'esattore?

Se la dicitura originaria fosse stata conservata, quella cioè che *non possono concorrere all'asta i parenti*, allora io comprenderei benissimo che non sarebbervi più ostacoli nella nomina del Segretario parente; ma dacchè si è voluta variare quella dicitura sostituendo che *non possono essere esattori* quei che sono parenti di uno dei membri della Giunta o del Segretario, e che si è posto un impedimento così assoluto e dirimente che obbliga il Prefetto a dover provvedere per un nuovo esattore, a me pare assolutamente necessario l'introdurre quest'aggiunta al primo alinea dell'articolo 15.

Io rimetto la mia proposta alla saviezza del Senato, nella fiducia che voglia farvi buon viso.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io avevo fatto delle osservazioni nello stesso senso dell'onorevole Beretta, ma per un altro caso riguardo all'art. 15, ed era quello delle parentele che si formano in seguito tra l'esattore e i membri della Giunta; e in questa eventualità non mi pareva conveniente di comminare all'esattore la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni, perchè non si tratta certo qui di una volontaria violazione di legge. Mi pare che quando si dicesse: « Verificandosi durante l'esattoria alcuni degli altri casi contemplati nella seconda parte de l'articolo ottavo, ecc. » sarebbero rimossi tutti gl'inconvenienti.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Pregho il Senato a riprendere l'ordine di questa disposizione nei vari articoli che si collegano l'uno coll'altro. Nell'articolo 8 s'impedisce di divenire esattore a colui il quale si trova legato in parentela con un membro della rappresentanza comunale o consorziale; viene eletto uno che non abbia questo impedimento all'ufficio di esattore ed è regolarmente eletto perchè l'impedimento non esiste; si verifica poi il caso preveduto dall'onorevole Poggi, cioè che per un matrimonio successivo egli diviene parente di un individuo, il quale per avventura è eletto a far parte della Giunta comunale. Chi sarà che decade dall'ufficio? L'esattore il quale legittimamente fu eletto prima che si verificasse il fatto di questa parentela, ovvero il membro della Giunta comunale il quale successivamente è stato scelto a far parte di essa?

Evidentemente a me pare che l'esattore, il quale non aveva contro di sé questo ostacolo, rimane al suo ufficio, e l'ostacolo spiega la sua efficacia contro quello che successivamente è eletto ad un ufficio, che non può assumere per la verificata parentela.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Non è questo il caso che ho affacciato io, bensì quello di un membro della Giunta Municipale, che non sia parente coll'esattore quando questi viene nominato, ma che lo divenga in seguito; e ciò può avvenire per circostanze anche indipendenti affatto dalla volontà tanto del membro del Consiglio Municipale, quanto dell'esattore.

Quindi a me parrebbe che, per rimediare a questo inconveniente, si possa aggiungere: *degli altri casi contemplati nella seconda parte dell'articolo ottavo*, ove si parla appunto di coloro che non possono essere esattori quando sono imparentati con un membro della Giunta Municipale ecc.

Io prego perciò il Senato ad accogliere quest'aggiunta, la quale darebbe maggior chiarezza all'articolo in discorso.

Presidente. Pregho il Senatore Poggi a mandare per iscritto la sua proposta al banco della Presidenza.

Leggo intanto l'emendamento proposto dal Senatore Beretta, che sarebbe un'aggiunta al primo comma dell'articolo 15, così concepita: « Non essere nominato Segretario della Giunta Comunale. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia abbia la compiacenza di sorgere.

(È appoggiato.)

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Pregho l'onorevole Senatore Beretta di voler correggere il suo emendamento per dargli una espressione più propria. Nella legge Comunale veramente non si fa cenno di Segretario

della Giunta. Per cui parmi sarebbe qui detto più propriamente « Segretario del Comune. »

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io mi sono riportato all'articolo che dice: *formerà parte della Giunta Comunale*; in questo caso andrebbe corretta tutta la dizione dell'articolo.

Presidente. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi è questo: là dove dice:

« Verificandosi durante l'esattoria alcuni degli altri casi contemplati nell'art. 8, dire invece: *nella seconda parte dell'art. 8.* »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Senatore **Giovanola**. Perdoni: non ho ben capito.

Presidente. Il signor Senatore Poggi proporrebbe questa piccola variante al secondo comma, dove dice: « Verificandosi durante l'esattoria alcuni degli altri casi contemplati nell'art. 8 » direbbe invece *nella seconda parte dell'art. 8.*

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. La differenza fra l'emendamento Poggi e quello proposto dalla Commissione mi pare che sia minima.

L'onorevole Senatore Poggi propone per precettivo, quello che nell'emendamento proposto da noi si lasciava al giudizio delle Autorità competenti. Per conseguenza non abbiamo difficoltà ad accettarlo.

Presidente. Comincio dunque a mettere ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Se la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, nel senso ben inteso che si viene ad esprimere la medesima mia idea, io non ho difficoltà ad accettarlo. Mi sarebbe però parsa più regolare l'aggiunta che io aveva proposta per togliere l'inconsequenza che viene tra il primo alinea dell'articolo 15 e l'articolo 8; perchè questo dice che *non possono essere esattori ecc.*; e l'altro, che *durante l'esattoria invece lo potrebbero essere*. Ma siccome la conseguenza che viene dall'emendamento del Senatore Poggi è la medesima, io vi aderisco perchè viene accettato dalla Commissione e perchè viene ad esprimere il medesimo concetto, come la Commissione, per mezzo di un suo membro, ha fatto conoscere.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Credo che qui corra un equivoco. Il Senatore Poggi propone il suo emendamento nel senso, che nel secondo capoverso dell'art. 15 si debba dire: « Verificandosi durante l'esattoria alcuno dei casi contemplati nella seconda parte dell'art. 8, ecc. »

È vero, onorevole Senatore Poggi che questo è il suo emendamento?

(Senatore Poggi fa un cenno affermativo.)

Senatore **Tecchio**. Ora, l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta versa sulla prima parte dell'articolo 8 e non altrimenti sulla seconda, giacchè appunto nella prima parte di codesto articolo si stabilisce la impossibilità legale dei Segretarii ad essere esattori comunali.

Quindi io prego il Signor Presidente d'invitare l'onorevole Senatore Beretta a dichiarare se egli insiste nel suo emendamento; dappoichè in fatto non è vero ciò ch'egli suppone, cioè che coll'adottare l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi si venga ad ottenere il fine che l'onorevole Senatore Beretta si proponeva col proprio suo emendamento, il quale riguarda la prima e non la seconda parte dell'art. 8.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Beretta**. Colla interpretazione che venne data dal Senatore Poggi e dalla Commissione s'intenderebbe di venire alla stessa conseguenza, cioè che col primo alinea dell'articolo 15 sarebbe detto, che unicamente non possono formar parte della Giunta Comunale i congiunti dell'esattore; e nella seconda parte, in cui si va a derogare all'articolo 8, tutto compreso, si dice che, soltanto nel caso contemplato dal secondo alinea, potrà il Prefetto rescindere il contratto. Dunque la prima parte resterebbe, e non starebbe più l'eccezione di annullare il contratto coll'esattore perchè è parente con qualcuno che fa parte della Giunta Comunale.

Sarebbe stato più regolare e più chiaro fare l'aggiunta al primo alinea; ma visto che la Commissione dichiara che intende di ottenere lo stesso effetto con questa dicitura, che mi pare meno propria, io, per facilitare la definizione dell'articolo, mi rimetto anche a questa seconda parte, dichiarando che resti fermo, che se, durante l'esattoria, fosse nominato Segretario Comunale un parente dell'esattore, ciò non impedisca che l'esattore possa continuare in ufficio.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io insisterei perchè venisse impedito al Segretario Comunale di accettare la nomina a tale ufficio quando alcuno dei parenti fosse esattore; e quindi pregherei il Senato a voler tener ferma l'idea espressa così chiaramente dall'onorevole Senatore Beretta; e al primo paragrafo dell'articolo 15 dove si dice: « Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali » aggiungerei: *ni tampoco essere eletti Segretarii*.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Giacchè altri sostengono la dicitura che avevo proposta, io sto col mio emendamento,

perchè avevo dichiarato, come dichiaro, che mi par più regolare, ed è più esplicito dell'altro degli onorevoli preopinanti; poichè questo fa nascere il dubbio che non si ottenga l'intento che io mi propongo; l'intento cioè che non possa essere nominato Segretario Comunale un parente dell'esattore.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Ho domandata la parola per uno schiarimento sull'aggiunta del Senatore Beretta; ma ora che ho capito meglio la cosa, dirò che il mio emendamento giova a questo: il fatto di un Segretario comunale, il quale contragga matrimonio con una parente dell'esattore, non deve esser causa di decadenza per parte dell'esattore; ma è bene che si esprima che non è permesso a nessuno diventare Segretario comunale mentre un suo parente è esattore. Sicchè mi pare che stiano bene tutti e due gli emendamenti.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Tutti avranno facilmente compreso il perchè la Commissione aveva aderito e aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, e non può aderire a quello dell'onorevole Beretta, inquantochè essi partono da due cagioni affatto differenti e mirano a due intendimenti diversi.

L'onorevole Poggi con la disposizione precettiva che propone di introdurre nel 1° paragrafo dell'art. 15, e che la Commissione accetta, vuole che sia promossa la rescissione del contratto coll'esattore tutte le volte che si verifichi alcuno dei casi contemplati nel 2° paragrafo dell'art. 8. E sta benissimo, in quanto che la Commissione è la prima a riconoscere che quando si verifica uno di quei casi, l'ufficio di esattore diviene incompatibile, e per conseguenza deve promuoversi la rescissione del contratto.

Ma la proposta dell'onorevole Beretta è dettata da un ordine di idee ben diverso. Egli vuol impedire che sia mantenuta nell'ufficio di Segretario del Comune una persona che sia divenuta parente dell'esattore.

A questo riguardo la Commissione si sente in dovere di sottoporre al Senato alcune considerazioni per le quali sembra ad essa che non sia accettabile tale proposta.

Fa d'uopo riflettere alla condizione dei Comuni rurali ove ben pochi sono gli individui i quali posseggono la capacità, l'istruzione, l'attitudine, necessarie a funzionare come Segretarii del Comune. Non è difficile il caso dei Comuni nei quali il Segretario debba colle proprie cognizioni supplire a quelle che mancano ai membri della rappresentanza municipale, i quali forse non potrebbero dare esecuzione alle proprie deliberazioni se non fossero assistiti da persona la quale per gli studi precedentemente fosse in grado di effettuare.

Se restringiamo di molto il numero delle persone che possano disimpegnare l'ufficio di Segretario, met-

teremo le rappresentanze municipali dei Comuni di campagna in grande imbarazzo, e forse nella triste alternativa o di affidare l'ufficio di Segretario, che, ripeto, nei Comuni di campagna è tutto, a persone non capaci, o almeno di caricarsi di una spesa relativamente ingente per procurarselo fuori del territorio comunale.

La questione che promuove l'onorevole Beretta non è mossa da altro che da un principio di diffidenza in genere verso le persone che possono essere mantenute all'ufficio di Segretarii tosto che sieno divenute parenti con coloro che adempiono all'impiego di esattore. Questa è una questione di apprezzamento che sembra alla Commissione debba essere lasciata alla rappresentanza comunale: crederà essa che le qualità individuali dell'esattore e quelle del Segretario comunale sieno tali da rendere compatibile l'ufficio di Segretario, ad onta che sia legato in parentela coll'esattore, e lo confermerà: diversamente, la rappresentanza stessa sceglierà altra persona.

Per conseguenza l'escludere assolutamente che colui il quale è divenuto legato in parentela con l'esattore possa fungere da Segretario comunale, sembra veramente alla Commissione una facoltà eccessiva che si dà alle rappresentanze dei Comuni. Per queste ragioni la Commissione mentre accetta l'emendamento Poggi, non può acconsentire a quello del Senatore Beretta.

Presidente. Ha la parola il Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** A dir vero ora che la Commissione si è espressa in un modo diverso dall'interpretazione che io credeva di dare all'emendamento Poggi, devo tanto più insistere sul mio.

Il mio emendamento aveva assolutamente lo scopo di impedire che colla nomina di un Segretario Comunale si possa far cessare un contratto di esattore.

Io non so comprendere come la Commissione la quale vuole essere così rigorosa da dire esplicitamente: « Non possono essere Esattori Comunali i parenti dei Segretarii dei Comuni, » venga poi ad una contraddizione chiara e patente, coll'ammettere che se si nomina dopo il Segretario parente dell'Esattore ci possano stare tutti e due: io dico che non lo so comprendere; d'altra parte mi pare che l'ufficio di Segretario, in special modo nei piccoli Comuni, sia di tale importanza che sia forse di più grave ostacolo la parentela che corre fra l'Esattore e il Segretario, di quello che non sia fra l'Esattore ed un Membro delle Giunte municipali dei Comuni consorziali; mentre poi questa posizione della parentela dell'Esattore con un Membro di una Giunta municipale, è molto più imbarazzante inquantochè il Segretario del Comune è uno, e le Giunte sono sempre composte di 5 o 7 individui in ogni Comune, e sarà difficile provare che un Esattore non sia in parentela stretta con qualche Membro delle Giunte; mentre sarà più facile il trovare che non abbia parentela col Segretario Comunale, che è uno solo.

Quindi insisto nel mio emendamento, chiedendo, poichè fu appoggiato, che venga messo ai voti.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, del quale darò ora lettura.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che fosse inteso fino dal principio della discussione che tutte queste aggiunte o piccole correzioni da farsi ad articoli già votati avessero a rimandarsi alla Commissione, ed esaminarsi poi alla fine della discussione; mi pare però opportuno di rimettere anche la votazione di questa aggiunta, unitamente alle altre, alla fine della discussione.

Presidente. Allora io pongo ai voti la proposta del Signor Ministro delle Finanze, per un nuovo rinvio alla Commissione dell'art. 15, prima di mettere ai voti l'emendamento del Senatore Beretta.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** È inteso che si rimandano alla Commissione questo e l'altro emendamento proposto.

Presidente. Dunque io interrogo il Senato se intende di rinviare questi due emendamenti alla Commissione perchè ne faccia oggetto di nuovo studio.

Chi approva il rinvio abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Allora lo stesso principio vale altresì per l'art. 29 che era esso pure rinviato alla Commissione; si ammette dunque il principio generale che gli articoli rinviati alla Commissione, a meno che non si colleghino cogli articoli successivi, verranno in discussione quando saremo al fine della legge.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore.** La Commissione è agli ordini del Senato per riferire sugli emendamenti proposti su questi articoli, per conseguenza il rinvio non avrebbe altro effetto, che d'attendere in ultimo a sentire il parere della Commissione.

Presidente. La proposta fatta dal Ministro è che tutti questi articoli rinviati alla Commissione si discutano alla fine della legge onde non interrompere l'ordine della discussione.

Quindi io faccio la proposta che tutti gli articoli che sono rinviati alla Commissione abbiano ad essere discussi quando sarà finita la discussione del progetto di legge.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Se la proposta che ci fa ora l'onorevolissimo signor Presidente si deve riferire anche a quegli articoli che possono rinviarsi in avvenire, mi sembra che questa sia una proposta troppo ampia, perchè ci possono essere articoli che debbano essere definiti

prima di passare alla discussione di qualche articolo susseguente.

Presidente. È appunto quello che ho detto poco fa, cioè che gli articoli i quali si rinviano alla Commissione non abbiano attinenza agli articoli susseguenti in modo che abbiasi ad interrompere la discussione del progetto di legge.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Mi pare che la proposta dell'onorevole Ministro riguardasse tutte le aggiunte ed osservazioni che potessero farsi sopra gli articoli stati votati dal Senato; ed in questo senso la sua proposta era molto savia ed opportuna, in quanto che non interrompeva la discussione da noi intrapresa; invece si è posta, a parer mio, in votazione una parte sola della sua proposta; vale a dire il rinvio alla Commissione di quelle aggiunte ed osservazioni che furono fatte sopra gli articoli 8 e 15; mentre a me pare che sarebbe dovuto mettere in votazione il rinvio alla Commissione dell'esame di tutte quelle aggiunte ed osservazioni che potessero ancora occorrere sopra gli articoli votati, in modo che il Senato possa continuare la discussione ripigliandola al punto in cui l'ha lasciata senza far passi retrogradi.

Presidente. Stando adunque alla proposta fatta dal Senatore Vigliani, non dovrebbero rimandarsi alla fine della discussione del progetto di legge se non gli articoli 15 e 29, perchè questi riguardano la parte già votata della legge; e quando venissero rinviati altri articoli, allora il Senato deciderà se debbano pure essere riservati alla fine della discussione della legge, oppure se abbiano ad essere esaminati immediatamente. Metto perciò ai voti la proposta del Senatore Vigliani, che cioè gli articoli 15 e 29 debbano essere discussi alla fine della legge.

Senatore **Vigliani.** Io credo che quegli articoli che sono già stati votati possono dar luogo ad altre osservazioni, ma non mi pare sia questo il momento di esaminarli.

Proporrei pertanto al Senato di rinviare alla fine della discussione quelle osservazioni che occorressero ancora sopra articoli stati finora votati.

Presidente. Tutti gli articoli già votati non possono essere variati; ma è permesso di fare ai medesimi delle aggiunte, mentre invece gli articoli 15 e 29, che non furono ancora votati, possono essere emendati.

Metto quindi ai voti la proposta fatta dal Senatore Vigliani, di rimandare cioè alla fine della legge la discussione degli articoli 15 e 29, come pure di rimandare alla fine della legge le aggiunte che saranno fatte ad articoli già votati.

Chi è di questo parere, voglia alzarsi.

Senatore **De Gori.** La Commissione si astiene dal votare.

(Dopo prova e controprova la proposta del Senatore Vigliani è approvata.)

Presidente. Veniamo ora al seguito della discussione del progetto di legge.

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Perchè il Senato ha aderito a prendere ad esame qualche osservazione, che fu fatta sopra articoli già votati non per modificarli, ma per farvi delle aggiunte, io mi permetterei di sottoporli qualche osservazione che si riferirebbe appunto ad articoli già votati, e che esigerebbero precisamente qualche aggiunta.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Si faranno queste osservazioni quando saremo alla fine della discussione del progetto di legge, perchè se fosse ora permesso di riandare tutti gli articoli che furono votati, per farvi delle aggiunte a piacimento, la discussione sarebbe continuamente interrotta.

Il Senatore Pernati potrà, ben inteso, fare le sue osservazioni, e proporre le aggiunte che crederà opportune; ma conviene che aspetti il momento in cui sia condotta a termine la discussione del progetto di legge.

Senatore **Pernati.** Mi permetterei di osservare, che se in seguito alle aggiunte che proponessi si rendessero necessarie modificazioni ad altri articoli, non so perchè io debba aspettare a fare le mie proposte in fine della discussione del progetto di legge, cioè quando anche questi altri articoli saranno già stati votati.

Dico ciò in forma di semplice osservazione; del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Permettendo la proposta di queste aggiunte durante la discussione, torneremmo sempre da capo; mi pare che convenga continuare la discussione al punto in cui è rimasta.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** Credo si possa prendere una via di mezzo, cioè pregare coloro che volessero proporre delle aggiunte, di volerle comunicare alla Commissione, acciocchè essa riferisca in fine della discussione; e ciò per una ragione molto semplice, poichè quando saremo arrivati all'ultimo articolo, è certo che nessuno vorrà fare osservazioni retrospettive per la naturale impazienza che hanno tutti gli uomini di andarsene a casa quando hanno terminato un lavoro.

Dunque, si mandino queste aggiunte alla Commissione, la quale ne riferirà, ed allora vi sarà materia su cui discutere, mentre quando si sarà votato l'ultimo articolo non si potrà certamente più permettere che si ritorni al 4, al 5, al 6, e via dicendo per farvi nuove proposte od aggiunte.

Io quindi proporrei che gli emendamenti e le aggiunte, che si intendono fare, si scrivessero, e si mandassero alla Commissione, la quale ha il debito di riferirne al Senato, ed in seguito si potrà farne una discussione sola, ordinata e regolare.

Presidente. Io aggiungerei a questa proposta una cosa sola, che questi emendamenti ed aggiunte dovessero essere deposti al Banco della Presidenza, la quale poi li manderebbe alla Commissione.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io prendo la parola per una mozione d'ordine. Quanto agli articoli 15 e 29, che il Senato aveva sospeso, io capisco benissimo che ci si potesse tornar sopra; ma a parte questo caso speciale, io non so (e dal tempo in cui ho l'onore di far parte del Senato non parmi averlo mai veduto fare) come si possa, sotto il nome di un'aggiunta, ritornar sopra ad una cosa deliberata.

Se in qualche parte di questo progetto si troverà qualche cosa di mancante, vi sarà modo di rimediarvi col proporre qualche articolo addizionale che stia in relazione a quelli votati, e resta naturalmente libera nel più lato senso la discussione sugli articoli che ancora sono da votare; ma, ripeto, io non ho mai veduto in addietro che si potessero rimettere indirettamente in discussione cose già votate, pigliando occasione dalle aggiunte ad articoli; io perciò desidererei di esser chiarito su questo punto, parendomi la proposta affatto nuova e priva di precedenti parlamentari.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io credo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny abbia perfettamente ragione quando dice che non si deve più mettere in discussione ciò che è già stato votato dal Senato, e tanto meno che si debba pensare ad introdurre delle variazioni o delle modificazioni; ma credo pure che si acquieterà facilmente alla proposta di ammettere delle osservazioni al nuovo testo che ci è stato distribuito, ed intorno al quale alcuni pensano che la Commissione non abbia reso con sufficiente chiarezza e precisione le idee svolte nelle ultime sedute, e le deliberazioni prese.

Io credo per esempio che questo avvenga intorno ad alcune disposizioni, ed appunto per ottenere che questo testo sia messo in perfetto accordo con ciò che è stato deliberato, e per chiarire quelle parti le quali rimanesse ancora dubbie od esigessero qualche aggiunta esplicativa, io avevo proposto, e il Senato ha avuto la compiacenza di approvare, che tutte le osservazioni riguardanti il testo dei 29 articoli già votati siano rinviate al fine della legge. Nè io divido il timore dell'onorevole mio amico e collega il Senatore Scialoja che in quel momento non si trovino in Senato coloro che vogliono fare queste osservazioni; io per il primo dichiaro che mi vi troverò, e spero che questo esempio sarà seguito dagli altri.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** La proposta del Senatore Cambray-Digny prova che io non avevo torto, e per calmare le sue apprensioni e per insistere, molto più

dopo la sua proposta, sulla mia prima proposizione, leggerò l'articolo 65 del nostro Regolamento, il quale precisamente prevede il caso che si possa tornare indietro e si facciano delle aggiunte.

Eccone il tenore:

« Art. 65. Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, aggiunte o soppressioni.

» Gli emendamenti e le aggiunte devono proporsi per iscritto, essere firmati dai proponenti e deposti sul Banco della Presidenza.

» Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annessi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi o dei quali dovrebbero far parte ».

Per calmare le apprensioni dell'onorevole Cambray-Digny gli ho letto l'articolo testuale del nostro Regolamento.

Presidente. La prego a leggere anche le ultime parole del paragrafo.

Senatore **Scialoja.** « Purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi ».

Presidente. Dunque importa che non implicino contraddizione colla parte votata.

Senatore **Scialoja.** Precisamente.

Dunque, io diceva, se vogliamo accondiscendere all'esigenza dei nostri Colleghi che vogliono procedere spedatamente, facciamolo pure, ma non diamo in questa legge il tristo esempio di togliere ad ogni Senatore i diritti che gli spettano.

Per conseguenza, diceva, ammettiamo pure la limitazione di questo diritto in riguardo al desiderio che domina molti di noi, ma facciamo che quando si propongono aggiunte agli articoli votati, sieno sottoposte alla Commissione, e questa abbia il debito di riferirne, acciocchè possa sorgere quella discussione che ogni Senatore ha il diritto di fare.

Insisto su questa mia proposta, appoggiandomi all'art. 65 ora letto.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Ho preso la parola per dichiarare che non ho inteso menomare per nulla affatto i diritti dei Senatori, miei Colleghi, i quali del resto prego l'onorevole Collega a credere che mi sono ben noti e che ne sono geloso al pari di lui e al pari di lui, quando ne fosse il caso, cercherei di farli valere e sorgerei a difenderli.

Ho voluto solamente accennare che mi parve una novità negli usi del Senato, che queste aggiunte di cui si parla si riferissero ad articoli oramai votati. Nè io sono condotto a fare queste osservazioni dalla fretta che io abbia perchè questa legge si voti; una volta che abbiamo fatto passare a traverso questa discussione 15 giorni di vacanza, mi pare sia anche troppo provato che non abbiamo fretta.

Noi abbiamo deliberato una parte di questa legge prima delle vacanze e dopo lunga discussione; ed ora non posso credere che essa abbia bisogno di molte aggiunte. Vi potranno essere osservazioni, come diceva l'onorevole Vigliani, le quali conducano a modificare qualche parte del progetto. Io accetto pienamente la proposta del rinvio di tutte le osservazioni che possono esser fatte, perchè la Commissione se ne possa giovare, e si studii di perfezionare la legge. Ma ripeto che ho voluto solamente dire che mi parve cosa nuova nelle consuetudini del Senato che si volesse parlare di aggiunte a degli articoli e a dei titoli interi della legge già votati. Ecco a che si riduce la mia osservazione; del resto, concludo che anch'io mi associo alla proposta che queste aggiunte, qualunque sieno, vengano rinviate alla Commissione, affinchè essa possa darne conto al Senato, e possa trovare nella legge la sede dove quelle che le parranno utili possano essere introdotte.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Appoggio le osservazioni fatte dall'onorevole Conte Cambray-Digny, e mi oppongo alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja, attenendomi allo stesso articolo del Regolamento da lui citato.

Che dispone quest'articolo? Questo articolo dispone che ogni Senatore ha diritto di proporre aggiunte anche quando si tratta di articoli già votati, ma prescrive altresì che gli emendamenti e aggiunte debbono essere presentati alla Presidenza.

Dunque i Signori Senatori che hanno aggiunte da proporre, le presentino, ed allora saranno rinviate alla Commissione.

Ma fare un rinvio così vagamente di aggiunte che potranno proporsi, io dico che questo è contro i precedenti del Senato, e non è conforme al prescritto dal nostro Regolamento.

Se vi sono dei Senatori i quali abbiano in pronto aggiunte da fare ad articoli già votati, le propongano, e quando le abbiano presentate, potranno chiedere allora che sieno rinviate alla Commissione.

Ma io credo che non si possa in nessun modo proporre ora un rinvio di aggiunte o proposte indeterminate e future. Il rinvio potrà domandarsi man mano da quei Senatori ai quali parrà opportuno di proporre qualche aggiunta.

Concludo quindi che il rinvio per ora debba essere limitato agli articoli che sono stati sospesi, ed alle aggiunte e proposte che ora verranno fatte.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Io ho un'aggiunta scritta, non è una osservazione vaga; domando dunque all'onorevole signor Presidente se debbo depositarla senza leggerla, o se debbo inviarla alla Commissione.

Io mi atterrò a quello ch'egli dirà; ma non è una osservazione generica quella che intendevo di fare.

Presidente. Si compiacca di darne lettura.

Senatore **Pernati**. Essa è così concepita:

« Nei Comuni aventi ruoli di contribuenti straordinariamente numerosi, il Prefetto potrà col suo decreto approvativo dei ruoli stessi, accordare un termine maggiore di 5 giorni, per la soddisfazione delle diverse rate. »

Se il Senato mi permette che io aggiunga due sole parole, spiegherò la portata pratica dell'aggiunta che propongo.

Presidente. In seguito a quale articolo verrebbe?

Senatore **Pernati**. Sarebbe in aggiunta all'articolo 23 o 24: la Commissione lo vedrà, perchè non insisto su questa redazione esatta; l'idea è questa, e credo di poter dimostrare la necessità di tale aggiunta, se l'onorevole signor Presidente mi dà facoltà di parlare.

Presidente. Interrogherò dunque il Senato se permette che l'onorevole Senatore Pernati sviluppi ora l'aggiunta ch'ei propone ad un articolo già votato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Sarei molto lieto di sentire ciò che l'onorevole Senatore Pernati sarebbe per dire a schiarimento ed appoggio della sua proposta; peraltro mi pare che se il Senato vuole attenersi a ciò che ha testè votato, non può che pregare l'onorevole Senatore Pernati di far pervenire la proposta di cui egli ha dato lettura, alla Commissione, deponendola prima al banco della Presidenza, per uniformarsi al prescritto dal Regolamento, onde la Commissione se ne occupi poi a suo tempo. Se vogliamo ottenere lo scopo di ripigliare la nostra via, e percorrerla con ordine, credo che non abbiamo altro mezzo che questo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Veramente le aggiunte quando si fanno ad articoli già votati incaglieranno sempre: però dal momento che abbiamo detto di sentire quest'aggiunta, credo sia bene anche di sentirne sviluppare i motivi per poterla rinviare alla Commissione. Una decisione del Senato in proposito ci dev'essere; e se questa aggiunta dev'essere appoggiata, non parmi, dico, si possa a meno di sentire sommariamente lo sviluppo dei motivi che hanno dettato la proposta.

In conseguenza, io crederei che si dovesse accordare la parola al Senatore Pernati perchè accenni succintamente il più possibile i motivi che militano in favore della sua proposta.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io dichiaro che se il Senato intende di mantenere ferma la proposta fatta dall'onorevole Senatore Vigliani e che fu dal Senato accolta, io non ho nulla a ridire; ma se intende di procedere altrimenti,

se accorda al sig. Senatore Pernati la facoltà di sviluppare la sua aggiunta, io domanderei di svilupparne un'altra che intenderei di proporre io stesso.

Presidente. Io credo che la proposta stata fatta dal sig. Senatore Vigliani, e che venne ammessa, stabilisca che i signori Senatori i quali intendano proporre qualche aggiunta, devono presentarla da essi sottoscritta alla Presidenza, indicando a quale articolo si riferisce l'aggiunta medesima, la quale sarà poi trasmessa alla Commissione, perchè su di essa riferisca al Senato se sia ammissibile o no, secondo le norme del Regolamento, cioè secondo quelle prescritte dalle due ultime linee del 3. comma dell'articolo 65 le quali dicono: *purchè la disposizione da aggiungersi non implichi contraddizione con i voti già emessi.* Questa è la parte importante da osservarsi, poichè altrimenti noi andiamo a disfare quello che abbiamo fatto.

In tutti i casi, se alcune proposte fossero riferibili a condizioni parziali che dovessero tenersi in considerazione, queste potrebbero far parte delle disposizioni transitorie.

Senatore **Gallotti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti.** Si permetta a me che per la prima volta prendo parte a questa discussione, di domandare la ragione per cui ad un Senatore che ora ha fatto una proposta ed al quale abbiamo detto: *parti!* poi non vogliamo concedere di parlare; e quindi desidererei pure conoscere la ragione per cui la Commissione deve esaminare emendamenti che non siano stati sviluppati dai proponenti.

Sarà forse per pochezza mia di mente o conseguenza di essere la prima volta che assisto a questa discussione, ma a me sembra che lo sviluppo delle proposte sia necessario.

Presidente. Non è che si impedisca lo sviluppo della proposta, bensì lo sviluppo medesimo invece di aver luogo ora, avverrà quando queste aggiunte dovranno essere messe in discussione; allora ciascuno svilupperà tutte quelle aggiunte e osservazioni che crederà opportune, ma attualmente non si farebbe che complicare la questione.

Le aggiunte quindi potrebbero presentarsi allorchè verranno a discussione gli articoli transitorii. Allora la Commissione le potrà esaminare, e si darà la parola al Senatore che le presenterà, poichè non si è mai votata un'aggiunta appoggiata senza che prima si fosse aperta la discussione su di essa.

Dunque a me pare che queste aggiunte debbano collocarsi fra le disposizioni transitorie, o come articoli separati, e che a quest'effetto esse debbono essere presentate alla Presidenza, la quale le passerà alla Commissione che farà di queste oggetto speciale di studio e quando saremo alla fine della discussione, esse verranno sviluppate dai proponenti e indi votate.

Per tali ragioni io credo che attualmente sia di

tutta convenienza il progredire nella discussione degli articoli.

La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti.** Signori Senatori, considerino che queste aggiunte saranno proposte senza che siano sviluppate al Senato, e pensino un poco alle conseguenze che ne verranno; vi possono essere aggiunte che quando venissero accettate potrebbero far mutare, ovvero almeno modificare gli articoli che ancora non abbiamo votati. Ecco le ragioni per le quali insisto nella mia domanda e l'avvaloro anche colle cose dette dall'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Mi pare che l'ultimo argomento addotto dall'onorevole Senatore Gallotti conduca appunto al rinvio delle aggiunte alla Commissione.

Egli ha detto che alcune di queste aggiunte possono avere influenza sopra gli articoli successivi che si devono deliberare; quindi è che io insisto nel concetto che si aveva da principio, che queste aggiunte sieno rinviate alla Commissione per prenderle in esame affinchè ella veda quali conseguenze possono avere sul resto della legge.

D'altronde, a mano a mano che le proposte loro verranno in discussione, gli onorevoli preopinanti naturalmente le svolgeranno in momento così più opportuno, senza di che la discussione diventerebbe una vera confusione; se infatti si dovesse ora cominciare a svolgere le aggiunte da farsi agli articoli già votati, evidentemente la discussione prenderebbe un andamento non mai visto in nessun Parlamento, e che certo non sarebbe a vantaggio della legge che si vuole discutere e approvare.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola per un richiamo al Regolamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** La mozione dell'onorevole Senatore Vigliani è stata approvata in questa stessa seduta; non possiamo perciò in altra maniera decidere.

È stato deciso che devono rinviarsi alla Commissione tutte le aggiunte e modificazioni agli articoli votati, e in via gerarchica alla Presidenza perchè le passi alla Commissione stessa.

Dunque parmi che tutto sia finito e non si possa discutere più oltre su questo argomento.

Senatore **Gallotti.** Domando la parola.

Presidente. Ma è la terza volta.

Senatore **Gallotti.** Mi si permetta di aggiungere ancora una osservazione.

Presidente. Parli.

Senatore **Gallotti.** L'articolo 66 del nostro Regolamento dice che « un emendamento dopo di essere stato sviluppato dal suo autore, se non è appoggiato da altri quattro Senatori, non dà luogo a discussione nè a deliberazione. »

Ora, io domando se un emendamento possa essere appoggiato o non appoggiato senza che sia sviluppato.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Nell'interesse della discussione, alla regolarità, pienezza e maturità della quale la Commissione ha il principale interesse, io avrei due parole da dire all'effetto di conoscere qual sia l'intendimento del Senato stesso.

Le aggiunte le quali saranno proposte dai nostri Colleghi in virtù dell'articolo 65 del regolamento nostro, devono essenzialmente avere due caratteri, cioè che sieno aggiunte e non emendamenti né sostituzioni, e che non contraddicano al concetto degli articoli già votati.

Di queste aggiunte, aventi questi due caratteri, deve la Commissione prender notizia per riferirne quando tutta la legge sia stata votata, o veramente deve la Commissione prenderne notizia per riferirne prima che si discuta il seguito della legge stessa?

Io prego il Senato a riflettere che tutte quante le proposte con carattere d'aggiunta, che possono venir fatte si riferiscono a quella parte della legge già votata, che tratta d'una materia ben differente da quella per la quale oggi il Senato era riunito; epperò ove si proseguisse nella discussione della legge, e si procedesse conseguentemente a trattare di una materia totalmente diversa da quella deliberata, e che unicamente può formare il sostrato dell'aggiunte che verranno proposte, ne seguirebbe questo, (al che io non ho nulla da apporre, ma mi sento in dovere di farlo presente al Senato) che dopo avere discusso con quella maturità che è propria di quest'alta Camera tutta la legge in tutte le sue parti e fino alle disposizioni transitorie, la Commissione dovrebbe ritornare col proprio opinamento intorno alle aggiunte che fossero state proposte, le quali potrebbero essere attinenti anche ai principii costitutivi formulati nei primi articoli della legge. La parte della legge che abbiamo finora votata si riferisce all'istituzione degli esattori, e al modo di funzionare dei medesimi. Adesso si entra in un altro campo, che è quello dell'esecuzione mobiliare ed immobiliare, quindi si passa a trattare dei ricevitori provinciali, e finalmente si viene alle disposizioni transitorie. Ora, per conseguenza io domando nell'interesse della discussione, ed anche nell'interesse della Commissione, se il Senato crede che la Commissione debba riferire su tutte quante le aggiunte relative a quella parte di legge già votata dopo che la completa discussione della legge sia esaurita, ovvero se intenda che la Commissione ne riferisca prima che si proceda nella parte successiva della legge che si riferisce all'esecuzione dei mobili e degli immobili.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che in gran parte la

risposta all'onorevole Relatore è stata data dal voto del Senato che io, il primo, rispetto, come sempre, altamente.

Il Senato ha deliberato che le aggiunte scritte, ed in conseguenza lette in Senato, acciocchè se ne prenda atto, passino alla Commissione perchè ne riferisca. Io credo che non si possa dare alla Commissione altro mandato più determinato di questo, imperciocchè può accadere che qualcuna delle aggiunte che si vada a proporre, mentre influisca sopra gli articoli già votati a cui si riferisce, abbia anche importanza per altri articoli che non sono stati ancora discussi.

Poniamo il caso dell'aggiunta fatta dall'onorevole collega Pernati: se si va avanti, dove si parla dei termini, dove si parla delle multe, e dove si parla delle more, vi possono essere molte attinenze con quell'aggiunta; dico possono, non so se veramente ve ne siano.

Se la Commissione si avvede che nel discutere un articolo non ancora preso a disamina, occorre che il Senato si pronunci prima sopra una delle aggiunte che sono state proposte, e testè inviate alla Commissione, essa dirà il suo avviso, farà conoscere al Senato l'importanza che hanno quelle aggiunte non solo per gli articoli già votati, ma anche per quelli che si devono votare, ed allora con maggiore cognizione di causa potremo ammetterle o respingerle.

Al contrario vi saranno aggiunte le quali non turbano l'economia generale della legge, e non avranno perciò influenza alcuna sugli articoli che si dovranno discutere: di queste aggiunte la Commissione riferirà quando crede, perchè essa può riferirne per iscritto od a voce.

Se crede che sia giunto per lei il momento di riferire per iscritto, farà stampare una relazioncina, e così anche abbrevierà la discussione che sarà per farsi, ed il Senato destinerà quel giorno e quell'ora che crederà più opportuni.

Per quelle aggiunte poi d'importanza generale che non hanno influenza speciale sopra gli articoli ancora da votare, crederei che veramente potrebbe riferire prima di passare alla discussione delle disposizioni transitorie; ma ripeto, tutto questo è prudenza, tutto questo è arbitrio ragionevole, che da noi dev'essere lasciato alla Commissione, perchè provveda come meglio crede.

Presidente. Pare che questo incidente sia esaurito, tanto più dopo che è stata votata la proposta del Senatore Vigliani, cioè che si mandino queste aggiunte alla Commissione la quale vedrà quando sarà il caso di riferirne. Ripiglieremo dunque la nostra discussione.

Però prima di tutto vi è un altro incidente, ed è questo: che poco fa io ho proposto al Senato, e il Senato ha approvato, che la legge per l'esercizio provvisorio fosse mandata allo stesso Ufficio che ne ha riferito l'ultima volta; ma sgraziatamente dei cinque mem-

bri componenti l'Ufficio ne mancano tre: sicchè io non potrei far altro che convocare il Senato negli Uffici per procedere alla nomina di un altro Ufficio Centrale, il quale riferisca dopo domani invece di domani: quindi i signori Senatori sono pregati di raccogliersi domani al tempo negli Uffici a quest'effetto.

Torniamo alla discussione.

Siam rimasti all'articolo 32 così concepito:

« All'esecuzione contro i debitori morosi d'imposte sovraimposte e tasse comunali si procede dall'esattore senza bisogno nè dell'opera nè del decreto del giudice nè di alcuna altra autorità »

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Allorchè io ebbi ad esporre alcune mie osservazioni nella discussione generale di questo schema di legge, non lasciai senza avvertenza la formola di questo articolo 32, che implica la più aperta offesa ai principii elementari del dritto, ed alle più sostanziali garanzie del procedimento esecutivo.

Che cosa difatti intendesi dichiarare colla redazione di quest'articolo? Forse intendesi che armato l'esattore dei ruoli esecutivi, abbia abilità di procedere di per sé agli atti di esecuzione avendo un titolo munito della esecuzione parata? E questo sta bene. Forse si intende dichiarare che l'esattore non abbia mestieri della notificazione del titolo esecutivo e del precetto al debitore moroso, conformandosi alle regole di procedura civile? Sta bene anche ciò. Ma se per avventura si intendesse dichiarare che nel corso della procedura esecutiva, per incidenti e questioni che possono sorgere, sia rispetto alla legalità della procedura, sia rispetto allo interesse dei terzi, l'esattore possa fare da sé e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, la dichiarazione dell'articolo 32 non può stare, nè, aggiungo, consuona col contesto della legge stessa.

E difatti, percorrendo tutta la serie degli atti del procedimento tracciato dalla legge che ci sta dinanzi, troverete che, dato il caso, a mo' d'esempio, di reclamo di proprietà o di domanda di separazione che dal terzo si proponga, l'autorità giudiziaria interviene, e pronuncia, come del pari pronuncia nello stadio della distribuzione del prezzo tra i creditori.

Ed ove per avventura si elevi un reclamo del debitore contro il pignoramento, sia per vizio di forma, sia per altre illegalità, in tal caso, sperimentata in pria la via amministrativa appresso il Prefetto, non è preclusa la via giudiziaria al debitore nei sensi degli art. 51 e 55. Quindi è chiaro che se taluni privilegi sono pur dati all'esattore in omaggio ai grandi interessi dello Stato che rappresenta quel mandatario, non pertanto codeste derogazioni al dritto comune stanno in una cerchia ben ristretta, e quando sorgano questioni di proprietà o di legalità di forme, in questo caso l'autorità giudiziaria interviene. E qui mi occorrerà ricordare che il principio dello intervento dell'autorità giudiziaria nel procedimento esecutivo fu

mantenuto da tutte le legislazioni italiane, se togli la Regia Patente Austriaca, che è tipo e norma di questo procedimento e della legge che discutiamo.

Io sono lieto di vedere che la minoranza della Commissione, riesaminando questa parte della legge, si è preoccupata essa pure di questo dubbio che a me si affacciava; essa ha cercato di emendare, di attenuare l'asperità della formola, e l'ha attenuata con un'aggiunta che suona così: *salvo nei casi contemplati nella presente legge*. Ma io credo che la formola rimanga ancora inesatta e viziosa, imperocchè la Commissione ha creduto di contemplare i casi di eccezione; ma però ha rispettato ed ha lasciato stare la regola.

Ora io domando: qual è lo scopo di questa formola, di questa formola la quale evidentemente sta in opposizione con i principii, come diceva, più noti e fondamentali del dritto comune?

E d'altra parte io non so comprendere a qual fine questa dichiarazione abbia a soddisfare, quando veggo che nè il progetto ministeriale, nè gli emendamenti della Commissione disconoscono punto l'intervento dell'Autorità giudiziaria negli atti concernenti sia la legalità del procedimento, sia i dritti dei terzi.

Premesse adunque tali osservazioni, io rivolgerò alla Commissione ed al Ministro Guardasigilli, vive preghiere perchè si accetti il mio emendamento che semplifica la redazione dell'articolo, lo riconduce nei termini consentanei ai principii giuridici, e non offende punto nè infievolisce l'azione dei privilegi fiscali.

Io dunque rettificherei la redazione dell'art. 32 in questi termini:

« Contro i debitori morosi si procederà dall'esattore nei modi e nelle forme prescritte dalla presente legge. »

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Pallieri**. L'onorevole Senatore Vacca propone un emendamento col quale si eliminerebbe dall'art. 32 il principio desunto dalla Sovrana Patente del 18 aprile 1816.

Io, per verità, avrei desiderato qualche cosa di più; io avrei desiderato che l'illustre Guardasigilli del 1865, il cui nome sta degnamente a lato di quello dell'Augusto nostro Sovrano, così nel Codice di procedura civile come in tutti gli altri Codici italiani, avesse proposto di cominciare il Titolo III, sul quale si è aperta la discussione, col dichiarare che si procede alla esecuzione forzata contro i debitori morosi d'imposte secondo le forme prescritte dal Codice stesso di procedura civile, salvo le modificazioni che s'introdurrebbero negli articoli successivi.

Questa formola avrebbe il pregio di essere coerente allo Statuto costituzionale, di essere conforme alla legislazione dei popoli più civili, ed alla legislazione vegliante in questa materia nelle diverse parti del Regno, quelle solo eccettuate, sommanente del resto colte e civili, dove impera la memorata Patente.

Posta la regola generale delle forme del Codice, vi si dovrebbero poi fare tutte quelle eccezioni che sono richieste da una più pronta, più efficace e meno costosa procedura; ed io, mentre adotterei in massima quasi tutte le disposizioni contenute nel capo primo di questo Titolo terzo, non sarei però tanto rigoroso inverso gli esattori sino a porli nelle strette dell'articolo 34.

Ma lascio quest'argomento, e poichè l'emendamento dell'onorevole Vacca libera l'articolo 32, e questo è il più essenziale, dal principio della sovrana Patente, e lascia aperta la via a tutti i miglioramenti, ed in ispecie ad un riferimento generale al Codice di procedura civile, che abbastanza da sè si raccomanda alle paterne di lui viscere, dichiaro che voterò senz'altro l'emendamento stesso.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Comincerò dal ringraziare l'onorevole Pallieri delle parole benevole onde mi fu cortese, ed aggiungerò che io mi compiaccio grandemente di trovare conforto ed appoggio anche nell'autorità delle sue parole, le quali intendono ad allargare anche più i termini del mio emendamento. E qui sento anche il dovere di dichiarare che se io non sono andato più in là, l'ho fatto pensatamente, l'ho fatto perchè noi non dobbiamo per verità dimenticare ora che ci troviamo in presenza di una legge la quale appunto pei rispetti ai grandi interessi finanziari cui è indirizzata, esige certamente alcuna deviazione dal rigore del diritto comune, sicchè bisogna entrare nella via delle concessioni. Fermo adunque in quest'idea ho detto a me stesso: sarebbe pur desiderabile che si potesse conseguire, come regola, l'osservanza del Codice di procedura civile; ma d'altra parte io non l'oso perchè temerei, entrando in questa via e con una dichiarazione netta in questo senso, si potesse per avventura destare il sospetto che si disconoscesse la eccezionalità del procedimento privilegiato. Ebbene noi siamo ben disposti a riconoscere codeste necessità, siamo disposti a deviare dalle minuzie del procedimento ordinario.

Noi anche vogliamo un procedimento spiccio, disinvolto e rapido, ma in quel senso che accennerò colle parole del grande poeta nazionale:

« Rapido sì, ma rapido con legge ».

Presidente. L'emendamento proposto dal signor Senatore Vacca è così concepito:

(V. sopra.)

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ha la parola il Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Io domando scusa all'onorevole mio amico Senatore Vacca se prendo la parola incominciando dallo spiegare gli intendimenti della Commissione relativamente alle cose dette dall'onorevole Senatore Pallieri, il quale con quel cri-

terio sintetico che lo distingue ha posto nettamente innanzi a Voi la questione di principio, la questione complessa, cioè, se alla esecuzione dei mobili e degli immobili debba procedersi secondo le norme del diritto comune, o veramente secondo norme eccezionali che la legge speciale sanziona.

Nell'udirmi prendere la parola contro autorità tanto competenti, non poca certo sarà la meraviglia del Senato, nè certo minore è la mia, la quale mi rammenta quel caso di un Doge di Genova, se io non erro, della famiglia Grimaldi, il quale condotto alla Corte di Luigi XIV ed interrogato quale fosse la cosa che più lo maravigliava, rispose: *celle de m'y voir*. Ma io spero che la bontà della causa venga in soccorso alla debolezza del difensore.

Si invoca, o Signori, il sistema del diritto comune per l'esercizio di un diritto che non è comune.

Il diritto di esigere i tributi è un diritto eccezionale, un diritto che deriva dal più grande, dal supremo dei doveri, che è quello della propria conservazione.

Il Corpo sociale è investito dell'autorità di prelevare sopra ciascuno dei cittadini una quota parte delle proprie entrate, spendibili appunto per la conservazione di quell'esistenza nazionale, nella quale ciascuna individualità si connette e della quale ciascun individualità fruisce i beni. *Ubi emolumentum, tibi onus esse debet*.

Quando i principii d'uguaglianza e libertà non solo potevano ma prepotevano nell'Assemblea Costituente Francese, in quella legge del 17 *brumaire* dell'anno quinto della Repubblica, che è stata il fondamento a tutte le leggi successive sull'esazione delle imposte, anzichè attenersi alle regole ordinarie della procedura comune, si stabilisce il diritto che ha lo Stato di procedere in modo affatto eccezionale; e perfino in quel paese, in quella contrada d'Italia la quale per avventura in questa discussione potrebbe essere portata ad esempio, come quella che allontanandosi dal diritto eccezionale rimaneva fedele al diritto comune, voglio dire il paese al quale io appartengo, Voi sapete meglio di me quanto la procedura contro i contribuenti morosi tuttochè riservata all'azione dei tribunali fosse pertanto circondata da tante comminatorie che giungevano persino alla sospensione del giudice, in modo da farne una qualche cosa che fosse ben differente dalla Procedura comune.

Questo è il principio giuridico che ha ispirato la Commissione, principio nel quale essa ha dovuto sempre più confermarsi, quando il vostro voto ha stabilito come base fondamentale della legge il precetto all'esattore di rispondere del non riscosso come se fosse riscosso.

Uscendo allora dal campo della tesi generale, uscendo dalla speculazione del diritto ed entrando nel campo finanziario, il Senato si persuaderà di leggeri che ove agli esattori, mandatari e rappresentanti lo

Stato all'effetto di esigere, si togliesse l'autorità, la potenza di una procedura eccezionale, sarebbe completamente sconvolta l'economia della legge che il voto del Senato oggi ha stabilita.

Perchè il sistema degli appalti si troverebbe infatti completamente falsato.

Per queste due ragioni l'una di principio, l'altra di logica necessaria applicazione del principio stesso, la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca; quantunque le parole non sieno troppo discoste da quelle che la Commissione ha avuto l'onore di proporre.

Il nostro articolo 32 stabilisce per base fondamentale di tutta quella parte della legge che si riferisce alla esecuzione sui mobili la procedura eccezionale a favore dell'esattore; e sugli immobili fa delle riserve, riserve che in questo momento io non credo opportuno di spiegare, inquantochè si connettono con quella parte del titolo che ancora nella sua formola non è stato articolato.

Ma di fronte a queste eccezioni non potevamo dispartirci, nè siamo disposti a modificare l'articolo primo di questo titolo, e desideriamo che contenga la dichiarazione che alle esecuzioni sui mobili si debba procedere dall'esattore direttamente per quell'autorità che a lui compete come mandatario dello Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori.

Certamente non si possono combattere le teoriche le quali sono state sostenute dall'on. Senatore De Gori intorno al diritto che ha lo Stato di ricorrere a misure eccezionali per esigere le imposte. Qualunque possa essere la teorica che si accetti; e fosse pur quella che è stata sostenuta da uno dei più grandi economisti francesi, il Bastiat, vale a dire che il contribuente rende un servizio allo Stato, perchè lo Stato gli renda un servizio corrispondente, qualunque sia, dico, la teorica che si accetti sopra questa questione, a me pare che le ragioni addotte dall'onorevole Senatore De Gori non abbiano una grande importanza perchè l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Senatore Vacca non distrugge il concetto che l'onorevole De Gori ha voluto sostenere.

L'articolo in discussione che cosa proclama? Proclama un principio il quale è in aperta contraddizione con tutti i principii ai quali si informa la legislazione civile, eppure io questo principio lo ammetterei se esso fosse secondo di conseguenze; ma questo principio proclamato dalla Commissione è tale, che mentre contraddice a tutti i principii della legislazione, non produce conseguenze di sorta.

Che cosa dice questo articolo?

Dice: « All'esecuzione contro i debitori morosi d'imposte si procede senza intervento del Giudice. »

Ecco il principio generale che regola l'articolo; il Senatore Vacca intendeva respingere questa disposizione, non perchè volesse debilitare la legge, conve-

nendo egli stesso che lo Stato debbe avere certi privilegi, quando si tratta di sostenere le spese che sono necessarie alla sua conservazione, e prosperità; ma diceva: questo principio, proclamato così assolutamente, è contraddittorio a tutti i principii della legislazione, è un principio inutile, e che nello stesso tempo, permettetemi la parola, non ha molto pudore. Facciamo in maniera che l'articolo, senza proclamare il principio generale, contenga in sé veramente tutta l'efficacia che vuol dargli la Commissione.

In verità con l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca, così concepito: *All'esecuzione contro i debitori morosi di imposte e sovraimposte si procederà dall'esattore nei modi e nelle forme prescritte dalla presente legge*, è concesso tutto quello che si poteva concedere, poichè nella legge precisamente si prescrivono le eccezioni e i diversi modi con cui si procede quando si tratta dell'esecuzione forzata sopra i mobili ed anche sopra gli immobili di cui si ragiona. Ora domando io se in questo modo si riesce ad ottenere assolutamente l'esecuzione forzata secondo i modi che vengono da questa legge prescritti, noi non abbiamo bisogno di proclamare un principio generale il quale rimarrebbe sterile ed infecondo, e non avrebbe nessuna efficacia, e nessuna conseguenza. Quindi l'onorevole Senatore Vacca, mentre non infirmava per nulla la legge col proporre quella specie di emendamento, veniva a togliere un principio il quale è in perfetta contraddizione con quelli che informano la legislazione.

D'altra parte, o Signori, non crediate che qualunque l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca non distrugga i principii che si trovano in questo progetto di legge, come è stato riformato dalla Commissione, non produca poi le sue conseguenze; perchè vi sono certe conseguenze le quali non si avvertono sul bel principio, ma che veramente hanno una certa importanza.

È in verità, che cosa abbiamo mai noi in confronto degli antichi Stati d'Italia?

Abbiamo certamente un gran baluardo, la Costituzione; ma non facciamo in guisa che questa Costituzione, a causa delle leggi che debbono attuarla, rassomigli alla bella facciata di un edificio, il quale al di dentro poi sia fastidioso e inabitabile. Ora, se noi riguardiamo le diverse leggi di imposta che governavano gli antichi Stati, salvo la Patente Austriaca, la quale si è tolta a modello, noi non troviamo certamente la proclamazione di un principio tanto contrario a tutti quelli che informano la nostra legislazione.

Per queste ragioni io credo che le osservazioni addotte dall'onorevole Relatore non possano essere vevoli a far respingere l'emendamento sostenuto dall'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambry-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori Senatori. Io dovrei veramente incominciare queste poche parole, con una dichiarazione simile a quella da cui ha cominciato l'onorevole mio amico, De Gori.

Io dovrei trovarmi sgomento al vedermi a fronte uomini così superiori, così distinti del Foro e della Magistratura Italiana, i quali combattono il principio di questa legge, che io vengo qui a sostenere; ma, o Signori, l'interesse fondamentale di questa legge, non ce lo dissimuliamo, è l'interesse finanziario: lo scopo principale di questa legge è di riuscire a riscuotere le imposte, che i contribuenti debbono allo Stato, e noi dobbiamo riconoscere che nostro principale dovere è di armare il Governo di quei mezzi che possono essere necessari perchè le imposte siano pagate, e nessuno si sottragga a questo patriottico dovere.

Ora, io prendo le considerazioni stesse che fanno gli onorevoli oratori, i quali combattono l'articolo quale è formulato dalla Commissione. Essi ci dicono che questo articolo sta in contraddizione col Codice Civile, e per questo lo respingono, quindi sembrerebbe logico, sembrerebbe necessario che si dovesse, secondo loro, formulare la legge ai termini precisi del Codice Civile.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ma no, o Signori, Voi avete sentito che subito gli onorevoli oppositori stessi, trovano il Codice Civile insufficiente; che essi per i primi dichiarano la necessità di provvedimenti diversi, di provvedimenti eccezionali e più efficaci.

Però parlando della legge quale essa è formulata, gli onorevoli oppositori, o almeno alcuni di essi sembrano considerarla come una importazione straniera. Vi parlano spesso e si compiacciono anzi di parlarvi della Patente Austriaca del 1816; ma sapete voi, o Signori, che cosa è questa Patente Austriaca? Essa è nè più nè meno che, parola per parola, una legge del Regno d'Italia; una legge del Regno d'Italia la cui amministrazione fu sempre considerata come un modello, di quel primo Regno d'Italia di cui si vorrebbe che il nuovo riunisse nella sua amministrazione le forme e gli effetti: dunque io credo importante cominciare dal rivendicare l'origine di questa legislazione che noi sosteniamo, origine non affatto austriaca, ma origine puramente italiana.

Ma tornando a quello che io poco fa dicevo, gli onorevoli preopinanti vi dichiarano che molte sono le eccezioni cui essi accennano; al sistema, alle forme del Codice Civile; se si venisse ai dettagli, voi vedreste, o Signori, che tutte le forme del Codice civile spariscono davanti alla necessità dell'esazione delle imposte.

Signori Senatori, io vi ripeto non posso stare a petto degli onorevoli preopinanti in materia giudiziaria: quello che io sento profondamente in questa occasione è la necessità che la legge che escirà dalla nostra deliberazione sia tale da produrre l'effetto che le imposte si paghino.

Come io ebbi l'onore di dirvi, forse non senza qualche eco favorevole in quest'Aula, allorchè si faceva la discussione generale di questa legge, il fatto è, o Signori, che in Italia le imposte si riscuotono solamente dove sono in vigore i sistemi che noi vi proponiamo. Questo fatto determinò appunto la Camera dei Deputati ad attenersi a questo sistema. Io che aveva allora l'onore di reggere il portafoglio delle Finanze, seguendo, come accennai, le tracce e le ispirazioni che venivano dai sistemi a me allora più noti, aveva proposto difatti un metodo per l'esazione tanto sui mobili quanto sugli immobili, che non era, come è questo, spiccio nè preciso, e fu la Rappresentanza Nazionale che adottò questa forma più rigorosa, più severa, più efficace.

Signori Senatori, io allora come Ministro non volli assumermi la responsabilità di combattere i rappresentanti del Paese, i quali mi imponevano questa forma più severa, ed ora io credo che noi assumeremmo una responsabilità grandissima se si venisse a modificare questa forma a tale segno da renderla insufficiente.

Questo pericolo è manifesto. La differenza tra il sistema toscano e il sistema lombardo consiste soltanto appunto nel modo dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili. Col sistema lombardo si riscuotono le tasse per intero; la Toscana è tra le parti d'Italia che pagano peggio.

Io credo dunque che bisogna attenersi agli insegnamenti dell'esperienza e che per le condizioni finanziarie del Regno non ci sia da discutere sopra quelle forme, le quali si mostrano più efficaci all'interesse della finanza.

Del resto, o Signori, quale vantaggio ridonderà ai contribuenti se voi diminuite al Governo le garanzie di essere pagato? Nessun vantaggio, mentre obbligherete il Governo a chiedere tasse nuove e maggiori, perchè le vecchie non basteranno.

Ma si dice: noi non intendiamo diminuire l'efficacia di questa legge per la riscossione delle imposte; domandiamo solamente che in questo primo articolo non si proclami un principio, che a prima vista appare forse contrario ai principii generali della legislazione.

Veramente, o Signori, io credo che la Commissione abbia ragione di tenere fermo su questo punto, imperochè risolta la questione sopra il primo articolo, il Senato si troverà a camminare più speditamente nel resto di questo titolo. D'altronde se voi volete mantenere le disposizioni che succedono, a che cancellare una frase, la quale non fa che stabilire il principio fondamentale, sul quale tutto il titolo è modellato?

La Commissione molto opportunamente e giustamente perchè questo primo articolo rappresentasse bene il concetto dell'insieme degli articoli successivi, ha fatto un'aggiunta all'articolo quale era presentato dal Ministero; ha aggiunto le parole: *salvo i casi contemplati dalla presente legge*. Essa adunque ha lasciato aperta la porta a stabilire nella legge in quali casi

L'autorità giudiziaria doveva agire. Questo basterà agli occhi miei per tranquillare tutti coloro i quali vogliono lasciare piena efficacia alla legge, e circondare gl'interessati di quelle garanzie che hanno diritto di avere.

Io, non volendo abusare della pazienza del Senato, concluderò con una semplice osservazione.

Non si tratta, o Signori, di fortificare i diritti di un despota il quale voglia imporre tasse sui cittadini ed abusare della sua potenza per depauperarli; si tratta bensì di garantire le finanze di uno Stato nel quale la libertà è piena ed intera. Qui, lo Stato siamo noi; lo Stato sono i cittadini, lo Stato è il popolo italiano, ed è interesse di tutti che con questa legge si garantisca cotesto Stato contro le arti di coloro che non vogliono pagare.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Signori, che vogliono dire tutte queste frasi:

Lo Stato siamo noi; l'interesse dello Stato è grande, è incalcolabile; dobbiamo assolutamente votare questo principio; con questo principio le imposte saranno pagate e saranno ristorate le finanze?

Io trovo che tuttociò non ha significato, per la ragione che l'emendamento di cui si è fatto proponente l'onorevole Senatore Vacca, non attievolisce punto la legge, e non impedisce che la espropriazione forzata sia fatta secondo i termini di questa legge speciale. Quindi l'unica ragione per cui si propose quell'emendamento era per non proclamare un principio impudente, che non si trova in nessuna parte della legislazione.

Del resto poichè nella legge si prescrivono i modi speciali per cui si fanno le espropriazioni, naturalmente la legge ha tutto il vigore e tutta la efficacia che l'onorevole Cambray-Digny desiderava darle. Questa è la ragione per cui ho appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. A me pareva che, dal momento che la questione è sollevata, fosse bene, anche nell'interesse della legge, di deciderla.

Comprendo anch'io che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca forse lascia intatta la questione se si debba stabilire una procedura eccezionale o no, ma la discussione mi pare che abbia dato sviluppo a delle idee che è bene concretare.

Un principio cardinale della legge consiste in ciò: che si debba armare l'esattore di una procedura eccezionale e poichè obiezioni sono state sollevate contro l'opportunità di tale sistema, mi pare opportuno; come osservava benissimo l'onorevole De Gori, che debbano queste eccezioni risolversi.

Anzitutto mi sembra doversi riflettere agli antecedenti delle nostre discussioni e delle nostre deliberazioni. Il Senato ha già deliberato che l'esattore abbia

il carico fondamentale di versare anche le imposte non riscosse. Una volta che il Senato ha adottato questo principio, ha imposto all'esattore quest'obbligo enorme e grave e che forma la base principalissima del sistema, ne discenda necessariamente la conseguenza che l'esattore debba essere armato di una procedura eccezionale, che lo ponga in grado di rimborsarsi prontamente, senza di che sarà impossibile di trovare un esattore.

Se noi non adottiamo il principio di accordare allo esattore il privilegio dell'esecuzione, veniamo a distruggere oggi quello che abbiamo adottato fino ad ora. La legge collega dei grandi principii che formano una solida e unificata base del sistema.

L'obbligo dell'esazione come noi l'abbiamo deliberato e come noi vogliamo imporlo all'esattore è la premessa di cui la conseguenza necessaria è lo accordare questo diritto che noi veniamo esaminando.

Qui si tratta di un pubblico servizio, non di un credito; le eccezioni di procedura che noi solleviamo contro la esecuzione avrebbero valore se si trattasse della esazione dei crediti nell'ordine del diritto privato; ma qui siamo in un altro ordine, noi versiamo intorno alle necessità di servizio pubblico, a cui dobbiamo senza esitanza provvedere con mezzi che corrispondano e raggiungano una esecuzione sollecita e completa, e tutte le volte che noi abbiamo l'obbligo di provvedere ad un servizio, noi dobbiamo anche dare i mezzi proporzionali al servizio stesso.

Questi mezzi noi gli domandavamo per l'esattore, poichè gli abbiamo imposto l'obbligo di dare il non scosso per scosso: per essere coerenti e per rispondere a quanto il servizio chiede, ed ai bisogni essenziali della finanza, dobbiamo procedere ad accordare all'esattore questo privilegio della esecuzione indipendente dalla procedura giudiziaria nei termini dell'articolo proposto.

Il contribuente che non paga non lascia soltanto inesequito un obbligo che egli aveva di pagare un debito, ma viola direttamente una legge, una legge di finanza; e quando versiamo nello studio delle leggi di finanza noi siamo obbligati sempre a provvedere alle procedure eccezionali di esecuzione che formano una parte necessaria ed integrante delle leggi stesse.

Le esazioni delle imposte pel dazio consumo, pel macinato ed altre non si fanno forse con procedure eccezionali e ben più vessatorie?

Ora non comprendo come per la esazione delle imposte dirette si opponga una tanta ripugnanza alla procedura speciale?

Aggiungerò per ultimo solo poche parole, non volendo abusare della bontà del Senato a quest'ora tarda.

La discussione di questo progetto di legge, trovasi ad uno stadio in cui si suppongono già formati i ruoli. Ora se nella formazione dei ruoli non si ammette la procedura giudiziaria, la non si deve introdurre per dare esecuzione amministrativamente ai ruoli. Se ciò

si facesse, bisognerebbe entrare in un ordine di idee affatto diverse da quelle che informano il sistema di esazione in discussione.

Voglio anch'io che i diritti dei terzi sieno protetti; anch'io voglio che il contribuente non abbia vessazioni indebite, e però riservo l'azione giudiziaria per ripetere le indennità, ma importa che ciò non arresti la marcia fatale del fisco a mezzo dell'esattore se vogliamo che lo Stato sussista.

Ricordiamo che l'imposta non consiste solo in una determinata quota di contribuzione, ma ancora nel modo d'esigere, e nell'ora in cui si deve versare. La legge d'imposta è un tutto complessivo che determina l'importo che si deve pagare ed il modo anche di pagamento; dunque il modo di pagamento è una parte essenziale dell'imposta e non un privilegio; noi volendo quindi la procedura speciale veniamo a completare una legge.

Queste poche osservazioni spero che varranno a persuadere gli oppositori, o per lo meno faranno trovare numerosa adesione in Senato alla domanda dell'onorevole De Gori, il quale certamente non aveva bisogno che sorgesse dal banco del Ministero un appoggio alla proposizione che tanto validamente già aveva difesa.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha perfettamente ragione; anzi, io credo che l'esattore il quale è per questa legge obbligato finora (salvo qualche emendamento che potrà venire nel corso della discussione), obbligato, dico, a dare in cinque giorni dopo la scadenza il non scosso come scosso senza eccezione, mi pare che questo esattore non sia armato sufficientemente neppure colla proposta fatta dalla Commissione. E se io non mi fossi volontariamente interdetto di proporre emendamenti dacchè vidi che i primi da me proposti non furono troppo bene accolti dal Senato, io mi farei a proporre uno a questa parte della legge per dare maggiori mezzi all'esattore, mezzi più efficaci per riscuotere le imposte.

Il signor Ministro adunque ha perfettamente ragione; soltanto ha questo torto, cioè che egli ha trattato una materia che nè il Senatore Vacca, nè il Senatore Conforti intesero trattare, che anzi non avevano intenzione di toccare, alla quale forse non volevano nemmeno far allusione.

Qui non si tratta di dare o non dare all'esattore facoltà eccezionali, che io anzi credo che se ne dovrebbero dare di più estese, ma si tratta qui di altra cosa. La Commissione, volendo fare quello che il giureconsulto Paulo diceva *pericoloso*, cioè dare definizioni generali, ha suscitato questo vespaio, perchè nel dare la sua definizione generale ha scambiato l'eccezione colla regola. Essa ha fatto credere che la regola sia il dover andare diritto a prendere la roba dei contribuenti senza intervento del Giudice,

né di altra autorità: e che sia un'eccezione per qualche caso che indicheremo in appresso, la procedura contraria, mentre che poi in tutti gli articoli che seguono è disciplinata la via eccezionale tracciata all'esattore, ed è disciplinata anzi troppo rigorosamente.

L'art. 34, per esempio, restringe troppo la facoltà dell'esattore, ed io la vorrei vedere allargata: qui sta adunque tutta la contesa. Io non credo che sia conveniente, e forse neanche costituzionale, lo stabilire in una legge come questa un principio generale, e di annunziare, salve alcune eccezioni, il ritorno al dritto comune.

Qui sta, dico, tutta la questione: la procedura eccezionale sancita in questo titolo non ha l'opposizione dei miei amici, non ha la mia, che anzi io la vorrei rinforzata, ma la nostra opposizione è ad una proclamazione che l'onorevole mio amico Conforti diceva, con modi strettamente da giureconsulto, impudente, ed io dirò incostituzionale.

Quello che proporri dunque sarebbe di metter via tutto l'articolo 32, perchè assolutamente inutile, anzi pericoloso; ma se lo volete, e se volete rendervi ragione di quello che dice, senza stare a dibattervi da una parte e dall'altra senza intendervi, fate a questo modo: cominciate la vostra discussione dall'articolo 34, e andate avanti, e quando sarà terminata la discussione di questo titolo, allora discutete, se occorra o no votare il vostro articolo 32, se occorra o no di votarlo come è formulato. Allora vi accorgete che l'onorevole Senatore Vacca aveva ragione, e vi accorgete di qualche cosa di più, che ho ragione ancor io che l'articolo 32 è perfettamente inutile.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Innanzi tutto mi associo alla osservazione fatta dal Senatore Cambray-Digny, cioè non essere punto vero che la Patente del 18 aprile 1816 sia una Patente di origine austriaca. Essa è veramente di origine italiana, sottoscritta da un Ministro italiano, il Guicciardi; è tratta da una legge dettata nel precedente secolo in Lombardia; che fu migliorata con una legge del Governo del primo Regno d'Italia; e che fu poi riprodotta quasi testualmente in essa Patente 18 aprile 1816.

Invece che austriaca, quella Patente si potrebbe qualificare anti-austriaca: e a provarlo mi basterà dire, che nell'Austria essa non ebbe mai vigore; e che all'incontro nell'Austria esisteva ed esiste il così detto *Utilizio delle steure* per la riscossione delle imposte, il quale anzichè ordinato secondo la Patente del 1816, è ordinato secondo il sistema che ha luogo appo noi nelle antiche province.

Ad ogni modo, io acconsento pienamente all'articolo 32 della legge che ci viene proposta.

Quest'articolo 32, colla clausola aggiuntavi dalla Commissione: *salvo nei casi contemplati nella presente legge*, non può dar luogo ad alcuna incertezza, ad al-

cuna ambiguità. Il principio è quello che viene annunciato nel primo testo dell'articolo, le eccezioni che si stimano necessarie vengono appresso: ma intanto quest'articolo non che inutile, è utilissimo, perchè si viene con esso a porre in sodo che quanto agli atti di esecuzione per le pubbliche imposte, non si avrà mai ricorso alle leggi civili o di procedura civile, se non nei casi in cui questa legge medesima alle leggi civili o di procedura civile faccia espresso richiamo.

Il Senatore Scialoja ha mosso una obiezione che, se sussistesse, sarebbe gravissima ed anzi insormontabile; ha detto cioè che il principio annunciato in questo articolo sarebbe un principio incostituzionale. Ma, per verità, io non so come si possa accusare di incostituzionale un principio che viene stabilito con apposita legge, la quale non viola e non tocca le massime fondamentali dello Statuto. Il Potere Legislativo o nazionale è desso appunto a cui compete di fare le leggi come meglio gli pare. Nè vi è certo lesione di diritti di alcuno quando la legge si fa uguale per tutti, e la si fa nell'interesse non di privati cittadini individualmente considerati, ma sibbene nell'interesse della Nazione, che, come disse giustamente il Senatore Cambray-Digny, siamo noi stessi.

Soggiungo che i privilegi di procedura che si vogliono concedere all'esattore riescono a vantaggio non tanto dell'esattore quanto dei Comuni.

Ricordiamoci essere stato già stabilito ne' precedenti articoli che l'esattore viene retribuito mediante aggio a carico dei Comuni. Se Voi darette all'esattore una procedura sbrigata da ogni viluppo, l'esattore potrà accontentarsi di un aggio minimo, siccome avviene nelle province nelle quali questo sistema ha lungamente vissuto: ma se voi sottomettete l'esattore alle norme e quindi alle liti e alle spese del processo civile, l'aggio da lui richiesto sarà molto maggiore, e per conseguenza molto maggiore il peso del Comune e dei contribuenti.

Del resto, non è nuovo che per la procedura relativa all'esazione delle pubbliche imposte si facciano apposite leggi, staccate affatto dai Codici civili e di procedura civile. Se la memoria non mi inganna, nel Codice Napoleone Art. 2098 dice espressamente: « Il privilegio dipendente dai diritti del Tesoro pubblico, e il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che riguardano tali diritti » e in effetto in quel Codice non trovate alcuna disposizione che riguardi i tributi; tutto ciò che riguarda i tributi e la loro esazione è appunto, sia pel Codice civile, sia pel Codice di procedura francese (le quali Codici siamo stati diligenti, e forse troppo diligenti, imitatori) rimesso a leggi affatto speciali.

Ritenuto adunque che è opportuno, se non necessario, proclamare il principio a cui s'informa la presente legge, sul quale altrimenti potrebbero sollevarsi dubbiezze e controversie; e che, così facendo, non ci allontaniamo dagli esempi di altri legislatori; io non

posso non insistere perchè l'articolo 32 venga accettato quale è proposto dalla Commissione, e tanto più quantochè, se codesto principio non si volesse proclamare nettamente e ricisamente, bisognerebbe che la presente legge contenesse un intero Codice di modi e di forme per l'esazione delle imposte: imperocchè, quando nell'articolo 32 si accogliessero le parole in cui consiste l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca *nei modi e nelle forme prescritte dalla presente legge*, torna evidente che qui dovrebbero determinarsi non solo i modi od i metodi, e vale a dire le disposizioni essenziali, ma eziandio le forme accessorie, che più propriamente vogliono essere riserbate al Regolamento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Se l'onorevole Vigliani desidera parlare, gli cedo volentieri la parola.

Presidente. Dunque il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Questa grave discussione, la quale, secondo me, tocca più la forma che la sostanza, richiede tutta l'attenzione del Senato, e vuol essere con molta ponderazione risolta. Io amerei udire in proposito il parere del Guardasigilli, il quale godo di vedere in quest'Aula, perchè voi non ignorate, o Signori, che questa legge ebbe già la sventura di essere votata senza che siasi udita la voce del vero organo della legge, del tutore della legge. A me spiacebbe dunque che questo fenomeno si ripetesse in questo recinto; ma come dissi, la presenza dell'onorevole Guardasigilli mi fa certo che questo non accadrà.

Se fosse piaciuto al Signor Ministro Guardasigilli di prendere prima la parola, forse non avrei avuto bisogno di parlare, perchè sono persuaso che molto probabilmente le nostre opinioni si sarebbero incontrate; non potendomi persuadere che in materia di questa natura, in una questione di questo genere, possiamo andare in sentenze diverse; quando si seguono gli stessi principii.

Avendo sinora parlato oratori i quali nella parte fin qui votata della legge, si mostrarono ad essa contrarii, io ho creduto conveniente che si facesse pure sentire qualcuno, il quale se si trova in questa parte d'accordo con gli oppositori, non lo era intorno alle basi, intorno ai principii fondamentali della legge.

Ed è questa precisamente la condizione in cui io mi trovo.

Io ho seguito finora fedelmente il corso di questa legge, e mi sono interamente persuaso della necessità di adattare quel sistema che è prevalso. Perciò col mio debole voto ho accompagnato sino a questo punto la novella nostra Commissione, e la maggioranza del Senato. Continuerei volentieri, lo confesso, per la stessa via, quando mi si persuadesse che la disposizione che ora discutiamo, fosse così strettamente collegata coi principii e le disposizioni già approvate, che noi non

potessimo approvarla senza ledere in qualche parte anche minima, il sistema a cui abbiamo dato la nostra approvazione.

Ma per verità, o Signori, io sono persuaso che la disposizione che l'onorevole Vacca pel primo vi ha proposto, ed a cui altri in seguito aderirono, non recherebbe nessun pregiudizio ai principii della legge, non disarmerebbe, come qualcheduno ha dimostrato temere, l'esattore, non scemerebbe in nessuna parte i mezzi che conviene accordare, più pronti e più efficaci, all'esattore stesso, per fare entrare nelle Casse dell'Erario i tributi. La formula che è stata a voi presentata sotto forma di emendamento, tende a rendere un omaggio ai giusti principii di legislazione e dirò pure, a rendere più vera la vostra legge.

Io non istarò qui ad indagare quale sia l'origine della legge austriaca che si tratta ora di estendere a tutta Italia: io amo, lo confesso, di professare il principio romano che: *Fas est et ab hoste doceri*, e quando anche presso i nemici io trovo istituzioni che mi quadrano, e disposizioni che mi sembrano buone, io vi confesso, o Signori, che le accolgo collo stesso piacere, colla stessa soddisfazione con cui prendo a prestito buone istituzioni e buone leggi dai nostri amici.

Una cosa mi ha fatto una certa sensazione fra le molte che uscirono dall'onorevole bocca dell'onorevole Senatore Tecchio. Egli ha notato che la legge austriaca comunque abbia origine italiana, però dall'Austria non era stata ammessa nei Dominii austriaci, e che la si era lasciata unicamente nella Provincia italiana da essa dominata.

Se io dovessi trarre qualche argomento da questa disparità di trattamento, io inclinerei a credere che le povere province italiane furono in questa parte trattate dall'Austria, come era suo costume, a modo di province conquistate; ma che agli Stati suoi prediletti riservava un sistema più paterno circa la riscossione delle imposte.

Ma non mi soffermerò a questo argomento, poichè in verità penso di non averne bisogno; penso di aver per le mani una causa, la quale si difende con altre ragioni che sono non secondarie, ma essenziali, e veramente desunte dalla natura della disposizione che ci sta dinanzi.

Se io non vado errato, è occorso in questa discussione quasi generalmente un equivoco, ed attorno a questo equivoco si sono andati formando i due sistemi e di appoggio e di opposizione. Voi avete inteso gli uni dirvi che con questa disposizione, modificata come la vorrebbe il Senatore Vacca, la legge di esecuzione per la riscossione delle imposte, non è più speciale, ma è generale; che si vuol portare il Codice di procedura civile invece delle disposizioni speciali che sarebbero incluse in questo titolo che ora stiamo esaminando.

Avete inteso altri i quali dicevano che questo essi non volevano, che anzi volevano mantenere il sistema tale

quale si trovava nel Titolo III; solamente volevano che il titolo cominciasse con una disposizione che al titolo medesimo meglio rispondesse. Dunque, secondo me, il perno della questione sta nell'esaminare se realmente la disposizione dell'articolo 32, quale il Governo la propose, e quale la difende la Commissione nostra, corrisponda alle disposizioni del titolo, oppure se non vi si attagli meglio la proposta fatta dall'onorevole Vacca.

Or bene, vedete che cosa vi dice l'art. 32. Questo articolo, come venne proposto dalla Commissione dice che all'esecuzione contro i debitori morosi per le imposte, si procede senza bisogno nè di ministero di uscieri, nè di decreto di giudice, nè di altra autorità, eccettuati i casi contemplati nella presente legge.

Or bene, se voi esaminate tutto questo titolo, trovate che vi sono benissimo alcune disposizioni bene appropriate per favorire l'esecuzione forzata in questa materia, per renderla più pronta e meno dispendiosa; ma che una buona parte, anzi la maggior parte della materia sull'esecuzione si lascia senza disposizione, locchè, in una legge speciale, equivale (voi m'insegnate) a lasciarla sotto l'impero del diritto comune.

Nelle disposizioni stesse le quali sono proposte nel corso di questo Titolo, ve ne sono diverse che corrispondono a quelle della procedura comune con poche e leggerissime modificazioni.

Non è vero che non si adopriano uscieri; non è nemmeno vero che il decreto del Giudice, o di altra autorità, sia sempre escluso; poichè come vedrete nel corso della discussione, avviene alcuna volta che interviene l'usciera, che se non interviene l'usciera, vi è un messo il quale è incaricato di fare la funzione di usciera; interviene il decreto del Giudice quando vengono a frammescersi gl'interessi dei terzi, e ragionevolmente v'interviene anche un'altra autorità, che è quella del Prefetto, il quale in alcuni momenti può, per irregolarità di forma, sospendere anche il corso degli atti esecutivi, purchè l'istanza sia fatta entro un certo stadio, cioè nel suo esordio.

Ora, dunque se tutto questo è così, l'articolo 32 non è più una verità, lasciate che io ve lo dica, è una inesattezza, per non chiamarlo una menzogna. E perchè poi si vuol dire una cosa non esatta? Per procurarsi il gusto infelice d'insultare ad un principio che sicuramente sta a cuore a tutti, quello cioè di rendere omaggio alla legge comune in tutte quelle parti in cui non vi è bisogno di discostarsene per motivo di pubblico interesse.

Mi pare che agli autori di questo articolo accada di volersi levare il gusto di commettere un peccato, che non dà proprio alcuna specie di soddisfazione.

Quando voi vedete che potete usare una formula che rende ossequio alla dignità comune, e che nello stesso tempo vi conserva tutte le disposizioni che trovansi in questo titolo, e di più, avete inteso che alcuni oratori oppoienti arrivano fino al punto di dire che ve

ne promettono ancora delle maggiori, poichè essi credono che non avete tutto preveduto e che il fisco il quale, e meritamente, tanto vi sta a cuore non lo avete armato a sufficienza, io vi domando perchè siete tanto difficili a fare la concessione, molto innocente, ma pur degna di riguardo, di una formula che sia più legislativa, e dirò coll'onorevole Senatore Conforti, che sia più pudica, poichè la giustizia ha pure il suo pudore, come diceva Royer-Collard.

Io credo che non vi sia veramente una ragione per respingere la proposta che venne fatta dall'onorevole Senatore Vacca, ed attenersi alla compilazione dell'articolo 32 la quale, ripeto, non mi pare nè precisa, nè esatta, nè conforme al vero principio che tutti sosteniamo, e che, potrei anche aggiungere, è inutile; poichè qui non vediamo che uno di quelli esempi che si incontrano pur troppo nelle leggi dei tempi andati, le quali erano non solamente concepite dalla parte imperativa, non erano soltanto *jubentes*, come diceva Bacone, ma erano anche *docentes*, cioè volevano spesso istruire colui che doveva osservare la legge. Per verità qui voi non trovate che una sintesi di ciò che si incontra poi in tutto il corso del Titolo, cioè che si è voluto compendiare in questa disposizione un principio che sarebbe dominante in tutto il Titolo.

Ora, che bisogno ci è di dire a coloro che devono osservare questa legge: « badate che io nel fare questa legge ho seguito il tale principio », ma voi comprendete benissimo che coloro che la devono applicare, vedranno qual'è il principio adottato.

E ciò è tanto vero che Voi nelle disposizioni che state per votare, vi scostate poi dalle disposizioni generali contenute nell'articolo 32.

Quindi io vi pregherei, o Signori, di voler fare buon viso alla proposta dell'onorevole Senatore Vacca, come quella che è più conforme ai principii di una buona codificazione, di un buon linguaggio legislativo, e che è d'altronde un modo opportuno di rendere omaggio ai principii del diritto comune, senza che si arrechi alcun danno od alcun pregiudizio a quei principii fiscali di cui la tutela sta meritamente a cuore alla Commissione. Io sarei molto felice se questi principii trovassero un appoggio nell'onorevole Ministro Guardasigilli, che io prego e spero voglia fare l'onore al Senato di esporre i suoi intendimenti.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. Se desidera parlare l'onorevole Guardasigilli, io gli cedo volentieri la parola.

(Il Ministro Guardasigilli fa cenno negativo.)

Alcune voci. A domani!

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. Io ringrazio i signori Senatori che quantunque abbiano combattuta la legge nelle discussioni precedenti, quando il Senato era chiamato a deliberare sul suo concetto amministrativo, attualmente, credendo di levare una disposizione che a loro senso

sembra superflua, si dichiarano disposti a dare il loro concorso per rendere più efficace e più pronta la parte dispositiva della legge.

Tutte le volte che verranno proposti mutamenti in questo senso, sono certo che ci sarà un cordiale accogliimento da parte di tutti i Senatori che propugnano il concetto della legge.

Io non posso però aderire all'idea che superflua sia la disposizione portata dall'articolo in discussione, colla quale si enuncia che il carattere di questa legge è interamente eccezionale.

Una legge d'imposta è eminentemente fiscale, e non può piegarsi all'indirizzo delle procedure alle quali sono sottoposti gli interessi privati.

A mio avviso, è opportuno che questo carattere della legge risulti in modo spiccato, e stimo pure che sia più vantaggioso per il contribuente essere assoggettato a disciplina amministrativa, anzichè ad un procedimento giudiziario al quale sia diminuita l'autorità che ad esso deriva dalle forme lente e solenni che ne formano la speciale garanzia, e che le esigenze speciali di una legge di esazione rendono meno complete.

Nè vogliansi trascurare le conseguenze finanziarie di queste formalità. Quando lo Stato vuole surrogare a tutti i contribuenti del Regno un piccolo numero di contribuenti negli esattori che anticipano le imposte pei morosi, lo Stato deve fornirli di mezzi efficaci pel ricupero delle fatte anticipazioni, e non più limitarsi a far loro cessione di prolungati litigi da ventilare davanti i tribunali.

Il premio che in questo caso l'esattore esigerebbe, sarebbe il più elevato, quello cioè che più corrisponde al contratto il più aleatorio di un cessionario di crediti non ancora liquidati; e ricordiamo poi che tutte le conseguenze di questo indirizzo vanno a pesare con aggravio grandissimo sullo Stato, e quindi sui contribuenti.

Non so immaginare che il Senato abbia voluto il principio dell'esazione del non riscosso per iscosso, e voglia poi rendere inefficace questo concetto o per inapplicabilità della legge o per la esigenza di eccessivi premi richiesti dagli esattori ad aggravio di quei contribuenti che hanno adempito a' loro impegni. In questo senso faccio voto perchè il Senato abbia a ponderare, prima di rifiutare la dichiarazione di battesimo che deve per necessità avere questa legge speciale.

Non posso chiudere le mie parole senza toccare ad un fatto a cui riferivasi l'onorevole Senatore Vigliani. Movendo appunto dalla legge lombarda del 1816, citando il fatto ricordato dall'onorevole Senatore Turchio, che quella legge non si riporta a tradizioni del dominio austriaco, e che anzi nelle parti ereditarie di quell'impero non fu mai introdotta, prevalendo un sistema di esazione analogo a quelli in vigore in alcune province del Regno, dubitava esso che tale preferenza avesse un carattere odioso, e fosse applicata

nelle province italiane soggette all'Austria per principio di conquista. Sì, in Austria il sistema lombardo rimase estraneo alle esazioni d'imposte. Anzi posso asserire che uno dei personaggi preposti al governo della Lombardia fino dai primi tempi di quel dominio, persuaso dell'efficacia e dell'agevolezza con cui in Lombardia si riscuotevano le imposte, ha creduto di fare atto di coraggio e di sapienza civile al suo ritorno nelle province ereditarie dell'Austria, insinuando che un simile esempio fosse seguito.

Ma quel personaggio illustre ebbe in compenso la disgrazia Sovrana e l'esilio.

È facile indovinarne il motivo:

In quelle province prevaleva il predominio della grande aristocrazia, troppo interessata a conservare, an-

che con danno dello Stato, metodi di esazione comodi per il contribuente.

Credo che il nostro paese sia per dare una prova, che tutte le provincie, tutte le classi che rappresentano i vari ordini d'interessi, tutti abbiano un unico voto: quello di rispondere al massimo interesse dello Stato.

Presidente. Rimanderemo il seguito della discussione a domani essendo già l'ora tarda.

Prego i signori Senatori di rammentarsi che sono invitati al tocco negli Uffici per l'esame della legge sull'esercizio provvisorio, e per quelle altre che possono essere loro sottoposte, ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6.)